

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

Inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali, riqualificati ex legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi ordinari

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

"Inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali, riqualificati ex legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi ordinari".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Articolo unico

Il personale di ruolo, trasferito o da trasferire, delle Unità Sanitarie Locali con qualifica di infermiere generico e di infermiere psichiatrico che acquisisca il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243, nonché della frequenza dei corsi ex D.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, è inquadrato nel posto di infermiere professionale.

Ai fini di cui al precedente comma, le Unità Sanitarie Locali interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari e al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

Alla trasformazione e all'inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 12 aprile 1983 ed è con  
forme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)